



**TRIBUNALE DI TORINO**

- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

**PROC. V.G. N. 15407/2018**

**DECRETO DI OMOLOGA  
DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

*ex art. 12 legge n. 3/2012*

Il Giudice, dott. Stefano Miglietta,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2018;

**premesse che**

- in data 1.06.2018 il ricorrente sig. \_\_\_\_\_ ha depositato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 7 e ss. l. n. 3/2012*;
- unitamente a tale proposta di accordo sono stati depositati i documenti previsti dall'art. 9, comma 2, l. 3/2012 e la relazione particolareggiata *ex art. 9, comma 3 bis l.* da parte del professionista incaricato di svolgere la funzione di OCC, dott. Luigi Sica;
- quest'ultimo ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, la fattibilità dell'accordo, la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e di non aver rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- con decreto del 2.7.2018 il giudice designato ha fissato udienza *ex art. 10, comma 1, l. 3/2012* il giorno 27.09.2018;
- i creditori sono stati chiamati a far pervenire una dichiarazione sottoscritta con la quale esprimere il consenso o il dissenso rispetto alla proposta di accordo formulata dalla debitrice entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza;
- all'udienza, la parte ricorrente ha dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza dei creditori ed ha depositato una proposta di accordo migliorativa, che prevede, in sintesi, la messa a disposizione della somma di € 79.800,00, da destinarsi al pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati ed al pagamento del 30,50% dei crediti chirografari (nella proposta iniziale si prevedeva la soddisfazione del 9% dei creditori chirografari) e al
- con decreto del 28.09.2018, il Tribunale, letta la nuova proposta depositata e la relativa attestazione del dott. Luigi Sica, ha sottoposto al voto dei creditori la nuova proposta, disponendo di dare seguito agli adempimenti previsti dall'art. 10 l. n. 3/2012 e rinviando il procedimento all'udienza del 22/11/2018 per l'omologa dell'accordo;
- in data 1.10.2018 l'OCC ha trasmesso a tutti i creditori riconosciuti nell'accordo la relazione sui consensi *ex art. 12 l. n. 3/2012*;



- all'udienza, il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha dato atto che sulla proposta migliorativa è stata raggiunta la maggioranza di consensi richiesta dalla legge;
- in data 28.11.2018 l'OCC ha depositato l'attestazione definitiva *ex art. 12 l. 3/2012*, con la quale ha dichiarato
  - di aver ricevuto da parte del creditore "Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale Torino I" la conferma di aver ricevuto la proposta di accordo e di astenersi dal voto per la parte chirografa (cfr. accordo *a latere* del 23/10/18 attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate ha accettato di falcidiare sanzioni pari ad € 3.419,00 passandole al chirografo al 30,50% ovvero per € 1.042,79);
  - che non sono pervenuti voti contrari, contestazioni o osservazioni da parte degli altri creditori nei 10 giorni antecedenti l'udienza;
  - che, dunque, l'accordo risulta raggiunto poiché, tenendo conto del meccanismo di voto previsto dalla legge, risulta raggiunta una maggioranza del 94,10% dei creditori;
  - che l'accordo risulta allo stato fattibile, sostenibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

**considerato che**

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n. 3/2012;
- risultano sussistere i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;
- i creditori hanno espresso il consenso richiesto dalla legge ai fini del perfezionamento dell'accordo di composizione della crisi presentato dal ricorrente;
- l'accordo deve, dunque, essere omologato;

**P.Q.M.**

visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,

**omologa** l'accordo di composizione della crisi proposto da

**dispone** che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

**dispone** che il presente decreto di omologazione, unitamente all'accordo di composizione della crisi, sia pubblicato a cura dell'OCC sui siti internet [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net), [www.asteimmobili.it](http://www.asteimmobili.it) e [www.tribunale.torino.giustizia.it](http://www.tribunale.torino.giustizia.it) in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n. 3/2012.

Torino, 7 dicembre 2018

Il Giudice  
(Stefano Miglietta)

